

# **FASCICOLO INFORMATIVO**

## **CONTRATTO DI ASSICURAZIONE ASSILEGAL** **POLIZZA TUTELA LEGALE VITA PRIVATA**

**Il presente fascicolo informativo è composto da:**

- a) nota informativa, comprensiva del glossario;**
- b) condizioni di assicurazione;**

**deve essere consegnato al contraente prima della sottoscrizione del contratto o, dove prevista, della proposta di assicurazione.**

**Prima della sottoscrizione leggere attentamente la nota informativa**

# NOTA INFORMATIVA

***“La presente Nota informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall’ISVAP, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell’ISVAP”.  
Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione della polizza.***

## A - INFORMAZIONI SULL'IMPRESA DI ASSICURAZIONE

### 1. Informazioni generali

Il contratto è concluso con ROLAND Rechtsschutz-Versicherungs AG, società d’assicurazione con sede legale in Colonia (Germania), Deutz-Kalker-Str. 46.

ROLAND Rechtsschutz-Versicherungs AG è costituita in forma giuridica analoga ad una Società per azioni italiana ed esercita la propria attività in base all’autorizzazione rilasciata dall’Autorità di Vigilanza tedesca denominata “Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht” (“Bafin”), al cui controllo è sottoposta.

In Italia, ROLAND Rechtsschutz-Versicherungs AG è abilitata all’esercizio delle assicurazioni nel ramo 17 (“tutela legale”) in regime di stabilimento, ai sensi dell’art. 23 del D.Lgs. n. 209/2005.

La sede di ROLAND Rechtsschutz-Versicherungs AG - Rappresentanza Generale per l'Italia è in Milano, Piazza E. Duse, 2  
Tel. +39 02 76028038  
Fax. +39 02 76028421  
email: info@roland-italia.it  
www.roland-italia.it  
R.E.A. n° 1817212 C.F./P.IVA 05377040968  
Iscritta al n. I.00062, Elenco I, dell’appendice all’Albo Imprese ISVAP.

### 2. Informazioni sulla situazione patrimoniale dell’impresa

Il patrimonio netto di ROLAND Rechtsschutz-Versicherungs AG è pari a € 74.545.852,51.  
Il capitale sociale è ammonta a € 10.250.000,00 ed il totale delle riserve patrimoniali a € 22.614.965,77.  
I dati indicati si riferiscono all’anno 2009.

## B - INFORMAZIONI SUL CONTRATTO

Il contratto è stipulato con tacito rinnovo.  
L’Assicurato può dare disdetta tramite lettera raccomandata che deve giungere alla Compagnia almeno 60 giorni prima della scadenza, come disposto dall’art. 2, comma 2 delle Norme che regolano l’assicurazione in generale.

### 3. Coperture assicurative offerte – Limitazioni ed esclusioni

#### SEZIONE TUTELA LEGALE DELLA VITA PRIVATA E DELL’IMMOBILE

#### **Art.1 Coperture assicurative**

**(1) Tutela legale per l'esercizio di pretese al risarcimento danni**

Assunzione di costi relativi al recupero di danni extracontrattuali subiti dalle persone assicurate a causa di fatti illeciti di terzi.

Sono esclusi procedimenti in qualità di proprietario, detentore o guidatore di veicoli a motore (vedasi oltre).

**(2) Tutela legale per resistere a pretese risarcitorie avanzate da terzi**

Assunzione di spese di resistenza e soccombenza a condizione che il caso assicurativo sia coperto da una apposita polizza di responsabilità civile e ad integrazione e dopo esaurimento di ciò che è dovuto da detta assicurazione, come disposto dall'art. 1917 codice civile.

**(3) Tutela legale contrattuale.**

Assunzione dei costi relativi a controversie di diritto civile.

Sono escluse controversie riguardanti l'uso o la proprietà di veicoli a motore; la garanzia vale a condizione che il valore della lite sia superiore ad euro 700.

**(4) Tutela legale del lavoro**

Assunzione dei costi relativi a controversie di diritto del lavoro per controversie che conseguono ad un rapporto di lavoro subordinato sia privato che pubblico (ente pubblico); la copertura è estesa anche a controversie di lavoro con il personale domestico regolarmente assunto.

**(5) Tutela legale dell'assicurazione sociale**

Assunzione dei costi relativi a controversie legali con enti e istituzioni di diritto pubblico dell'assicurazione sociale e di pensioni. La garanzia viene prestata con l'applicazione di una franchigia di euro 500.

**(6) Tutela legale penale**

Nell'ambito della vita privata e professionale (solo per rapporti di lavoro subordinato) per l'assunzione dei costi per la difesa in procedimenti penali contro l'accusa del compimento di un reato colposo o contravvenzione. Sono esclusi tutti i casi di estinzione del reato per qualsiasi motivo ed i reati dolosi, fatto salvo per i reati commessi con dolo dalle persone delle quali l'Assicurato deve rispondere per legge.

La garanzia viene altresì estesa per reati commessi con dolo dalle persone delle quali l'assicurato deve rispondere per legge (minori/incapaci).

Sono infine ricomprese le spese per il cd. Patteggiamento per i procedimenti di natura colposa, contravvenzionale e dolosi per fatto altrui di cui si deve rispondere per legge.

**(7) Tutela legale arbitrati/conciliazione**

per i costi di arbitri e di avvocati nel limite di € 5.000,00 per ogni procedimento arbitrale a condizione che la controversia legale venga risolta da uno o più arbitri e che la fattispecie rientri nelle garanzie di polizza.

**(8) Atti di volontaria giurisdizione**

Assunzione dei costi per le spese inerenti atti di volontaria giurisdizione( separazione consensuale, interdizione, inabilitazione..). In caso di separazione consensuale, la garanzia viene prestata a condizione che i matrimoni siano celebrati in Italia e che il ricorso sia presentato congiuntamente dai coniugi assicurati tramite un unico legale.

Le garanzie relative agli atti di volontaria giurisdizione iniziano a decorrere trascorsi tre anni dalla data di decorrenza della polizza.

**Esclusioni**

Ad integrazione dell'art. 5 delle norme che regolano la tutela legale, la garanzia non è altresì valida per:

- a) vertenze concernenti il diritto di famiglia, successioni e donazioni, fatto salvo quanto disciplinato al precedente punto (8);
- b) controversie che riguardano la persona assicurata in qualità di pedone, ciclista, proprietario, conducente o passeggero di veicoli a motore o qualsiasi altro mezzo di trasporto su terra, su mare o in aria (assicurabile comunque, a seconda dei casi, tramite l'art. 2 della presente sezione, art. 1 della sezione Tutela legale della circolazione stradale);
- c) controversie contrattuali inerenti l'acquisto o la vendita di un veicolo a motore (assicurabile comunque tramite art. 1 della sezione Tutela legale della circolazione stradale);
- d) la difesa in procedimenti penali e per contravvenzioni connesse alla proprietà o la guida di veicoli a motore (assicurabile comunque tramite art. 1 della sezione Tutela legale della circolazione stradale);
- e) controversie inerenti finanziamenti di progetti per la costruzione o ristrutturazione di immobili e acquisti di terreni;
- f) controversie inerenti contratti di multi-proprietà immobiliare (timesharing);
- g) controversie riguardanti giochi di fortuna (lotterie varie sia pubbliche che private), scommesse o investimenti di capitali;
- h) controversie che riguardano le persone assicurate nella loro qualità di locatore di un immobile o parti di un immobile (assicurabile comunque tramite l'art. 1 della sezione Tutela legale per gli immobili dati in locazione).

## **Art.2 Tutela legale pedoni, ciclisti, passeggeri**

Assunzione di costi relativi a richieste danni subiti dall'Assicurato in veste di pedone, ciclista o passeggero di qualsiasi altro mezzo di trasporto a seguito di incidente stradale purché all'Assicurato non venga contestata la violazione di cui all'art. 186 del codice della strada con un tasso alcolemico superiore a 0.8 g/l.

## **Art.3 Tutela legale del bene immobile**

Assunzione di costi relativi a controversie incluse quelle che riguardano i contratti di locazione, i diritti di proprietà e altri diritti reali, che riguardano tutte le unità abitative utilizzate direttamente dal nucleo familiare. La garanzia opera per controversie il cui valore di lite sia superiore ad euro 700.

### **Esclusioni**

Ad integrazione dell'art. 5 delle norme che regolano la tutela legale, la garanzia non opera:

- a) per le controversie fra comproprietari immobiliari, fra altre persone con diritti reali sull'oggetto assicurato oppure fra proprietari condominiali per cose comuni;
- b) per costruzioni/ristrutturazioni immobiliari per le quali sia necessaria la concessione edilizia rilasciata dal Comune.

## **SEZIONE TUTELA LEGALE PER IMMOBILI DATI IN LOCAZIONE**

### **Art.1 Tutela legale per l'immobile/gli immobili**

Assunzione di costi relativi a controversie incluse quelle che riguardano i contratti di locazione, i diritti di proprietà e altri diritti reali, che riguardano tutte le unità abitative locate a terzi ed indicate in polizza in numero non superiore a 2 unità abitative. La garanzia prevede uno scoperto del 10% ma non inferiore ad euro 2.000.

## SEZIONE TUTELA LEGALE CIRCOLAZIONE STRADALE

### **Art.1 Coperture assicurative**

La garanzia viene prestata per tutti i veicoli di proprietà delle persone assicurate nonché per la salvaguardia degli interessi giuridici delle persone assicurate nella loro qualità di conducenti di un veicolo a motore su terra di proprietà di terzi.

#### **(1) Tutela legale per l'esercizio di pretese al risarcimento danni**

per l'affermazione di danni extracontrattuali a causa di fatti illeciti di terzi, purché all'assicurato non venga contestata la violazione di cui all'art. 186 del codice della strada con un tasso alcolemico superiore a 0.8 g/l.

La garanzia viene prestata anche per proporre opposizione avverso la sanzione amministrativa erogata a seguito di incidente stradale. Per questa è previsto un risarcimento massimo di euro 500.

#### **(2) Tutela legale per vertenze contrattuali relative al veicolo**

per controversie di natura contrattuale relative al veicolo assicurato, a condizione che il valore della lite sia superiore ad euro 700 e non superiore ad euro 20.000.

#### **(3) Tutela legale penale**

in procedimenti penali a causa di delitti colposi o contravvenzioni connesse ad incidenti stradali.

#### **(4) Tutela legale per il dissequestro del veicolo**

per ottenere il rilascio di un veicolo a motore sequestrato a causa di un incidente stradale.

#### **(5) Cauzione penale all'estero**

fino a un massimo di € 11.000,00 per ogni sinistro.

#### **(6) Costi per l'interprete**

#### **(7) Tutela legale per arbitrati/conciliazione**

per i costi di arbitri fino al limite di € 5.000,00 per ogni procedimento arbitrale a condizione che la controversia legale venga risolta da uno o più arbitri.

### **Esclusioni**

Ad integrazione dell'art. 5 delle norme che regolano la tutela legale, la garanzia non opera:

- a) quando il conducente assicurato non sia autorizzato alla guida del veicolo;
- b) quando al conducente assicurato venga contestata:
  - la violazione di cui all'art. 186 codice della strada (guida in stato d'ebbrezza);
  - quando al conducente venga contestato il reato di omicidio o lesioni colpose (artt. 589 e 590 c.p.) commesso in stato di ebbrezza con un tasso alcolemico rilevato superiore allo 0,8 g/l.
  - Laddove il tasso sia inferiore ma comunque idoneo a configurare la guida in stato di ebbrezza ai sensi della vigente normativa, la garanzia viene prestata con una franchigia di Euro 1.500,00;
  - la guida sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 187 codice della strada);
  - la violazione dell'art 189 codice della strada(fuga del conducente dopo l'incidente/ omissione di soccorso).

- c) Nel caso di assoluzione o proscioglimento con sentenza passata in giudicato delle contestazioni sopra indicate, ROLAND rimborsa le spese per la difesa. Sono esclusi i casi di estinzione del reato per qualsiasi altro motivo.
- d) quando il conducente assicurato ha guidato il veicolo senza idonea abilitazione e/o senza patente e/o senza certificato di idoneità alla guida. In caso di patente scaduta la garanzia verrà comunque prestata laddove venga prodotto il rinnovo della stessa dimostrando pertanto la presenza dei requisiti psicofisici necessari ai fini della conduzione del mezzo, al momento del sinistro;
- e) nel caso il veicolo sia sprovvisto di assicurazione R.C. Auto o venga usato in modo diverso da quello indicato sulla carta di circolazione;
- f) nel caso in cui l'evento sia conseguenza di fatti derivanti da partecipazione a gare o competizioni sportive e relative prove, salvo si tratti di gare di pura regolarità indette dall'ACI.

## SEZIONE TUTELA LEGALE PATENTE

### **Art.1 Coperture assicurative**

#### **(1) Tutela legale della patente di guida**

La garanzia comprende i costi necessari per proporre opposizione al provvedimento di ritiro/revoca o sospensione della patente di guida a seguito incidente stradale.

Sono altresì ricompresi:

- il rimborso spese per recupero punti della patente fino ad un massimo di euro 500.
- il rimborso spese per rifacimento della patente fino ad un massimo di euro 1.000.

#### **Esclusioni**

Ad integrazione dell'art. 5 delle norme che regolano la tutela legale, la garanzia non opera: quando al conducente assicurato venga contestata:

- 1) la guida sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 187 codice della strada);
- 2) la violazione dell'art 189 codice della strada(fuga del conducente dopo l'incidente/ omissione di soccorso).

### **4. Dichiarazioni dell'assicurato in ordine alle circostanze del rischio – Nullità**

AVVERTENZA: ai sensi dell'art. 4 delle norme che regolano l'assicurazione in generale, eventuali dichiarazioni false o reticenti sulle circostanze del rischio rese in sede di conclusione del contratto possono comportare effetti sulla prestazione.

AVVERTENZA: non sono previste cause di nullità ulteriori a quelle disciplinate dall'ordinamento giuridico italiano.

### **5. Aggravamento e diminuzione del rischio**

L'assicurato deve dare comunicazione scritta all'impresa di ogni aggravamento e diminuzione del rischio, ai sensi dell'art. 4 delle norme che regolano l'assicurazione in generale anche per le conseguenze del caso.

A titolo esemplificativo, se l'Assicurato contrae matrimonio dopo aver sottoscritto il contratto assicurativo come *single* dovrà comunicare il mutato *status* di famiglia.

## **6. Premi**

Il pagamento del premio è annuale e per il primo anno, l'importo da pagare sarà quello relativo ai giorni di copertura assicurativa fino al giorno della scadenza che è previsto per il 30 settembre di ogni anno.

## **7. Rivalse**

AVVERTENZA: ai sensi dell'art. 10 punto (7) delle norme che regolano la tutela legale, ROLAND è surrogata, fino alla competenza dell'indennizzo, in tutti i diritti dell'Assicurato verso i terzi responsabili, giusto l'art. 1916 c.c.

Pertanto, qualora si individuassero terzi responsabili, ROLAND agirà nei loro confronti, sostituendosi nei diritti dell'Assicurato, per la restituzione degli importi anticipati.

## **8. Diritto di recesso**

Il contratto si risolve di diritto per interdizione, inabilitazione, o morte del Contraente come previsto dall'art.3 delle norme che regolano l'assicurazione generale

## **9. Prescrizione e decadenza dei diritti derivanti dal contratto**

Ai sensi dell'art. 2952 del Codice Civile, **i diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in due anni dalla data in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda.**

## **10. Legge applicabile al contratto**

Il Foro competente è il luogo di residenza dell'Assicurato

## **11. Regime fiscale**

Tutti gli oneri fiscali relativi al contratto sono a carico del Contraente, anche se anticipati da ROLAND

# **C - INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI**

## **12. Sinistri – Liquidazione dell'indennizzo**

Ai sensi dell'art. 1913 c.c. l'Assicurato deve segnalare per iscritto il verificarsi di un sinistro a ROLAND o all'intermediario entro 3 (tre) giorni da quello in cui il sinistro si è verificato o l'Assicurato ne ha avuto conoscenza. La denuncia del sinistro deve contenere la descrizione esatta e veritiera dell'evento, della data, del luogo, della causa, nonché delle conseguenze del sinistro, dei nomi e degli indirizzi delle persone coinvolte e degli eventuali testimoni.

Il Contraente è tenuto a fornire a ROLAND tutti gli atti e i documenti necessari per la definizione della pratica.

L'Assicurato deve informare ROLAND entro tre giorni dalla data di un'eventuale notifica di qualsiasi atto giudiziario a lui indirizzato.

L'inosservanza di tale obbligo può portare ai sensi dell'art. 1915 c.c alla decadenza parziale o totale dalla garanzia assicurativa.

Contemporaneamente alla denuncia del sinistro, l'Assicurato può comunicare a ROLAND il nominativo di un Avvocato, a cui affidare la tutela dei propri interessi.

L'assicurato, in caso di sinistro, deve comunicare a ROLAND l'esistenza di altre assicurazioni che coprono lo stesso rischio, secondo quanto disposto dall'art. 1910 c.c.

### 13. Reclami

Eventuali reclami inerenti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto con una delle seguente modalità:

- tramite raccomandata a/r, al seguente indirizzo:  
ROLAND Rechtsschutz-Versicherungs AG –  
Rappresentanza Generale per l'Italia - Ufficio Reclami  
Piazza E. Duse, 2 - 20122 Milano;
- via fax al n. (+39) 02 76028421, all'attenzione dell'Ufficio Reclami;
- via e-mail all'indirizzo [reclami@roland-italia.it](mailto:reclami@roland-italia.it)

Qualora il reclamante non si ritenga soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di mancato riscontro nel termine massimo di 45 (quarantacinque) giorni - decorrenti dal pervenimento dello stesso presso l'impresa -, potrà rivolgersi all'ISVAP - Servizio Tutela degli Utenti - Via del Quirinale 21, 00187 Roma, corredando l'esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla Compagnia.

In relazione alle controversie inerenti la quantificazione delle prestazioni e l'attribuzione della responsabilità si ricorda che permane la competenza esclusiva dell'Autorità Giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti.

Qualora la legislazione applicabile al contratto scelta dalle parti sia diversa da quella italiana, gli eventuali reclami dovranno essere inoltrati all'Autorità di vigilanza eventualmente prevista dalla legislazione prescelta.

Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all'ISVAP o direttamente al sistema estero competente, chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET.

Il sistema competente è individuabile accedendo al sito internet: [http://ec.europa.eu/internal\\_market/finservices-retail/finnet/index.en.htm](http://ec.europa.eu/internal_market/finservices-retail/finnet/index.en.htm).


Resta salva la facoltà di adire l'Autorità Giudiziaria.

### 14. Arbitrato

In caso di divergenza di opinioni tra l'assicurato e la Compagnia la controversia verrà devoluta ad un arbitro, con l'avvertenza che comunque è possibile rivolgersi all'autorità giudiziaria.

***ROLAND è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenute nella presente Nota informativa.***

***Il rappresentante legale  
Generalità e firma autografa***



## GLOSSARIO

Per agevolare la comprensione di alcune definizioni tecnico giuridico, di seguito si riporta un breve glossario:

**Arbitrato:** procedura alternativa al rito ordinario che le parti possono intraprendere per risolvere controversie.

**Atti di volontari giurisdizione:** atti disciplinati dal codice di procedura civile, mediante i quali l' Autorità giudiziaria attribuisce efficacia alla volontà delle parti.

**Contravvenzione:** si veda voce reati.

**Danno:** conseguenza nociva di una condotta o omissione di uno o più soggetti nei confronti di terzi. Il danno può essere di natura contrattuale (derivare da una violazione di norme contrattuali); ovvero di natura extracontrattuale (derivare da violazioni non di accordi, ma di mere norme legislative).

**Delitto:** si veda voce reati.

**Fatto illecito:** qualsiasi fatto che violi norme dell'ordinamento giuridico.

**Giudiziale:** attività svolta dinnanzi ad un'autorità giudiziaria giudicante.

**Insorgenza del sinistro:** il momento temporale in cui inizia la violazione vera o presunta di norme di legge o di contratto da parte di un soggetto.

**Reato:** violazione delle norme penali.

I reati si dividono in delitti e contravvenzioni.

I delitti sono le violazioni più gravi e hanno una diversa rilevanza a seconda che siano state poste in essere con dolo (volontariamente) o colpa (non volontariamente ma per negligenza o imperizia). Le contravvenzioni sono condotte meno gravi per le quali non rileva l'elemento psicologico (dolo o colpa).

**Sanzione amministrativa:** misure adottate dall'ordinamento per colpire illeciti amministrativi.

**Stragiudiziale:** attività che viene svolta per cercare di trovare tra le parti una mediazione bonaria della controversia.

**Transazione:** accordo con il quale le parti, facendosi reciproche concessioni pongono fine ad una controversia.

# CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

## DEFINIZIONI

**Assicurato:** colui a favore del quale opera il contratto

**Certificato:** modulo di adesione alla convenzione

**Contraente:** il soggetto che stipula il certificato

**Contratto:** il certificato

**Convenzione:** polizza collettiva di tipo normativo stipulata tra la compagnia ROLAND Rechtsschutz Versicherungs AG e Assicura srl a favore dei clienti delle Casse Rurali, Banche di Credito Cooperativo.

**Franchigia:** la parte di danno indennizzabile che rimane a carico dell'assicurato

**Intermediario:** la Cassa Rurale, Banca di credito Cooperativo

**Massimale:** somma entro la quale la Società risponde per ogni sinistro

**Scoperto:** percentuale di danno che rimane a carico dell'assicurato

**Sinistro:** evento per il quale viene prestata l'assicurazione

## NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE

### Art. 1 Decorrenza della garanzia assicurativa e pagamento del premio

- (1) L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato nel certificato.
- (2) Se il Contraente non salda il primo premio annuale o la prima rata del primo premio entro il giorno di decorrenza previsto nel certificato stesso, la garanzia resta sospesa e priva di efficacia fino alle ore 24 del giorno in cui il Contraente paga quanto da lui dovuto.
- (3) Se alle scadenze convenute il Contraente non paga i premi successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del quindicesimo giorno dopo quello della scadenza.
- (4) Se ROLAND, in caso di mancato pagamento del premio annuale ovvero della rata di premio, non agisce per la riscossione nel termine di 6 mesi dal giorno della scadenza, il contratto si risolve di diritto con effetto retroattivo al momento della scadenza del premio (art. 1901 c.c.).

### Art. 2 Proroga del contratto

In mancanza di disdetta tramite lettera raccomandata che deve giungere all'intermediario almeno 60 giorni prima della scadenza, il certificato si proroga tacitamente di volta in volta per un anno.

Assicura srl potrà disdire la convenzione mediante lettera raccomandata da inoltrare alla Compagnia almeno 30 giorni prima della scadenza.

### Art. 3 Risoluzione anticipata o modifica del contratto - recesso

- (1) Il contratto si risolve di diritto per interdizione, inabilitazione o morte del contraente. Per i sinistri insorti sino a tale momento ROLAND rimane obbligata.
- (2) In caso di decesso del Contraente la garanzia permane sino alla fine del periodo dell'assicurazione, se il premio era già stato pagato al giorno del decesso e se non viene a mancare per altri motivi l'oggetto dell'assicurazione.

### Art. 4 Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio

- (1) Dichiarazioni inesatte o incomplete o la reticenza da parte del Contraente alla stipula del contratto o durante la durata dello stesso, relative a circostanze che influenzano la determinazione del rischio da parte di ROLAND o l'ammontare del premio, possono - ai sensi degli art. 1892, 1893, 1894 e 1898 c.c. - portare alla totale o parziale perdita della garanzia assicurativa, ossia allo scioglimento del vincolo della presente polizza.
- (2) Il Contraente è obbligato a dare immediato avviso scritto a ROLAND di ogni aggravamento del rischio.
- (3) Se dopo la conclusione del contratto si verifica un evento che giustifica un premio diverso rispetto a quello pattuito (esempio: cambio stato anagrafico), ROLAND provvederà ad adeguare il premio richiesto. Il Contraente dovrà fornire a ROLAND, entro un mese dalla richiesta, i dati sui quali verrà calcolato il premio annuale per l'anno successivo.
- (4) Se il Contraente sino alla scadenza del termine sopraindicato non fornisce o fornisce in modo inesatto o non completo tali informazioni, ROLAND - in caso di sinistro - ha il diritto di liquidare il danno proporzionalmente in base al rapporto fra premio pattuito e premio dovuto, se il Contraente avesse fornito le informazioni in modo esatto e completo. Se il

Contraente omette la necessaria denuncia di un oggetto aggiuntivo dell'assicurazione, tale oggetto rimane escluso dalla garanzia assicurativa. ROLAND resta obbligata alla prestazione se il Contraente dimostra che l'inesattezza o l'omissione delle informazioni non sono dovute a sua colpa.

#### **Art. 5 Posizione giuridica di persone assicurate diverse dal contraente**

- (1) L'assicurazione vale per il Contraente e per gli assicurati. Per quest'ultimi valgono le disposizioni applicabili al contraente.
- (2) Le persone assicurate diverse dal contraente possono far valere la prestazione assicurativa solo con il consenso di quest'ultimo.
- (3) L'assicurazione vale altresì per le pretese che in base alla legge possono avere persone fisiche a causa di ferimento o uccisione del Contraente o di altra persona assicurata.

#### **Art. 6 Oneri fiscali**

Tutti gli oneri fiscali relativi al contratto sono a carico del Contraente, anche se anticipati da ROLAND.

#### **Art. 7 Modifiche al contratto d'assicurazione**

Modifiche del contratto d'assicurazione possono avvenire soltanto per iscritto.

#### **Art. 8 Foro competente**

Foro esclusivamente competente è il luogo di residenza del sottoscrittore del certificato.

# NORME CHE REGOLANO LA TUTELA LEGALE

## Art. 1 Oggetto dell'assicurazione

Assicura srl ha stipulato con ROLAND una polizza collettiva di tipo normativo. Destinatari della convenzione sono tutti i clienti delle Casse Rurali e delle Banche di Credito Cooperativo. ROLAND, alle condizioni indicate nella presente convenzione, garantisce al Contraente e ad altri eventuali assicurati, la possibilità di salvaguardare i propri diritti tutelati dalla legge assumendo le spese necessarie per tale difesa.

## Art. 2 Norme applicabili

Al contratto si applicano le condizioni generali della presente convenzione, qui di seguito formulate, nonché le condizioni particolari e speciali delle singole sezioni. Per quanto non regolato nel presente testo si applicano le disposizioni del diritto italiano.

## Art. 3 Spese assicurate

ROLAND assume a proprio carico, sino al massimale previsto nel certificato, i costi per la tutela stragiudiziale e giudiziale dei diritti dell'Assicurato, in quanto essi siano necessari, come segue:

- a) il compenso previsto per legge relativo all'attività di un Avvocato, ad esclusione delle voci non assicurate di cui all'art. 6 della presente sezione. Qualora, per qualunque ragione, venga revocato l'incarico all'avvocato nominato e venga conseguentemente incaricato un sostituto, ROLAND garantirà il compenso di quest'ultimo nella misura in cui non riguardi attività già svolte ed esposte dal precedente avvocato;
- b) le spese liquidate giudizialmente a favore di controparte, in caso di soccombenza;
- c) le spese dell'attività di Consulenti Tecnici d'Ufficio (C.T.U.) e di Periti in genere in quanto l'Assicurato sia obbligato giudizialmente ad assumersi tali costi;
- d) le spese per l'attività di un medesimo Consulente Tecnico di Parte per la fase stragiudiziale e per l'eventuale fase giudiziale;
- e) le spese per l'IVA relative all'attività di avvocati e consulenti tecnici, qualora il Contraente/Assicurato non sia autorizzato alla detrazione dell'imposta;
- f) le spese relative alla notificazione di atti, nonché i costi relativi al procedimento di esecuzione forzata, ad esclusione di quelli di cui all'art. 6 della presente sezione;
- g) le spese giudiziarie determinate in una sentenza penale e poste a carico dell'Assicurato (art. 535 Codice di Procedura Penale);
- h) le spese di registrazione della sentenza se l'Assicurato è soccombente, nonché le spese di marche e bolli per ottenere una copia integrale della sentenza;
- i) le spese relative al contributo unificato in quanto l'Assicurato sia obbligato ad assumersi tali costi.

## Art. 4 Persone assicurate

- (1) La garanzia assicurativa viene prestata al Contraente ed ai componenti del suo nucleo familiare, risultanti dallo stato di famiglia, ed è inoltre estesa a favore di eventuali persone conviventi con il Contraente risultanti da riscontro anagrafico o eventualmente identificate in polizza. La garanzia riguarda esclusivamente fatti e/o eventi accaduti negli ambiti della vita privata e dei rapporti di lavoro subordinato degli assicurati. Non sono assicurate controversie in connessione con qualsiasi attività di impresa o di lavoro autonomo del Contraente e delle persone assicurate.

**(2)** Nell'ambito della sezione della tutela legale della circolazione stradale, la garanzia è valida per le persone assicurate di cui al precedente punto (1), in qualità di:

- a) proprietario, locatario in base ad un contratto di leasing;
- b) conducente o trasportato su veicoli a motore su terra a loro intestati e usufruiti per scopi privati o per una attività di lavoro dipendente.

La copertura si estende altresì a favore del conducente autorizzato ed ai trasportati del veicolo assicurato, anche se non fanno parte delle persone assicurate di cui al punto (1). Non sono garantiti i sinistri derivanti dall'uso della vettura assicurata per lo svolgimento di attività lavorativa autonoma.

**(3)** Nell'ambito della sezione tutela legale del bene immobile, la garanzia si estende alle persone assicurate di cui al punto (1) nelle loro qualità di conduttore o proprietario dell'immobile o parti di esso, a condizione che le persone assicurate usufruiscano dell'immobile a fini abitativi. Laddove l'assicurato figuri quale locatore, vale quanto stabilito dall'art. 1 della sezione tutela legale per gli immobili dati in locazione.

## **Art. 5 Esclusioni**

**(1)** Sono esclusi dalla garanzia assicurativa i seguenti rischi:

- a) vertenze tra persone coassicurate nonché tra queste e il Contraente;
- b) vertenze collegate ad insurrezioni popolari, atti di guerra, occupazione militare, rivoluzioni, vandalismo o terrorismo, terremoti, maremoti, mareggiate inondazioni, eruzioni vulcaniche, scioperi e serrate, detenzione o impiego di sostanze radioattive;
- c) vertenze di diritto pubblico, di Enti Pubblici di Previdenza ed Assistenza obbligatoria;
- d) vertenze e processi riguardanti diritti di brevetto, di marchio, d'autore e concorrenza sleale;
- e) vertenze fra soci ed amministratori, di soci tra di loro e riguardanti la costituzione, la modifica, la fusione o liquidazione di società o partecipazione in società; nonché vertenze riguardanti acquisti o vendite di aziende;
- f) vertenze riguardanti contratti di agenzia;
- g) vertenze di diritto tributario e amministrativo;
- h) vertenze riguardanti il diritto di famiglia, di successione e di donazione;
- i) arbitrati;
- j) vertenze riguardanti l'art. 28 dello statuto dei lavoratori (comportamenti antisindacali);
- k) vertenze in relazione a contratti di compravendita, nuova costruzione o ampliamento di beni immobili;
- l) sinistri che l'Assicurato ha causato con dolo, fatto salvo quanto stabilito dall'articolo 1 punto (6) lettera b della sezione tutela legale della vita privata e dell'immobile;
- m) sinistri che sono connessi al compimento di un reato doloso da parte dell'Assicurato, fatto salvo quanto stabilito dall'articolo 1 punto (6) della sezione tutela legale della vita privata e dell'immobile;
- n) se non diversamente pattuito, vertenze e processi riguardanti il possesso, la proprietà o l'uso di veicoli aerei e di veicoli viaggianti su terra o su mare, sottoposti per legge all'obbligo d'assicurazione per la responsabilità civile;
- o) vertenze e controversie con ROLAND riguardanti polizze stipulate con la stessa.

**(2)** La copertura assicurativa non include il pagamento di:

- a) sanzioni, ammende e pene pecuniarie imposte in via amministrativa e pene pecuniarie sostitutive di pene detentive;
- b) spese collegate all'esecuzione di pene detentive e quelle per la custodia di cose;

c) spese per risolvere una controversia senza che ROLAND abbia preventivamente autorizzato la transazione e la divisione delle spese legali alle parti coinvolte.

(3) Non sussiste copertura assicurativa per i sinistri che vengono denunciati a ROLAND dodici mesi dopo il termine della polizza.

#### **Art. 6 Costi non assicurati**

ROLAND non si assume:

- a) i costi assunti dal Contraente e/o dalle persone assicurate senza obbligo giuridico;
- b) le franchigie e gli scoperti eventualmente pattuiti nella convenzione;
- c) i costi attinenti al quarto, ed ogni ulteriore tentativo, d'esecuzione forzata - per ogni titolo esecutivo;
- d) i costi relativi a tentativi d'esecuzione forzata che vengono introdotti dopo cinque anni dal formarsi del giudicato sul titolo esecutivo;
- e) i costi per procedimenti penali d'esecuzione forzata passati in giudicato per una pena pecuniaria o ammenda al di sotto di Euro 250,00;
- f) i costi che sarebbe tenuto a sopportare un terzo nel caso che non fosse esistito il contratto;
- g) i costi per la difesa di interessi legalmente tutelati risultanti da crediti o debiti trasferiti o che si trasferiscono in capo al Contraente dopo il verificarsi del sinistro;
- h) i costi per la difesa di interessi legalmente tutelati fatti valere dal Contraente in nome proprio per richieste di altre persone o per responsabilità propria per obblighi di altre persone.

#### **Art. 7 Indennizzo**

ROLAND paga per ogni sinistro solo fino al massimale pattuito. Tale massimale trova anche applicazione quando ROLAND, in un unico sinistro, debba attuare pagamenti a più soggetti assicurati con il medesimo certificato. In caso di più sinistri collegati temporalmente e causalmente il massimale sarà a disposizione per un unico pagamento globale.

#### **Art. 8 Insorgenza del sinistro – operatività della garanzia – clausola di continuità.**

(1) Si intende quale sinistro:

- a) nel caso in cui si voglia far valere una pretesa di risarcimento del danno extracontrattuale, il momento del primo evento che fa sorgere il diritto al risarcimento del danno;
- b) in tutti gli altri casi, il momento in cui l'Assicurato, la controparte o un terzo, ledano o avrebbero leso prescrizioni di legge od inosservato obblighi contrattuali. In presenza di più violazioni dello stesso tipo è determinante, per stabilire il momento del sinistro, la prima violazione che sia causalmente adeguata al verificarsi del sinistro stesso.

(2) Il sinistro deve avvenire in corso di validità del contratto. Non sussiste la garanzia assicurativa in caso di sinistri insorti nei primi tre mesi dopo l'inizio del contratto, ad esclusione per le pretese relative ai diritti al risarcimento del danno extracontrattuale, per la salvaguardia di interessi giuridici in procedimenti penali e per le pretese o opposizioni a sanzioni amministrative.

(3) Si intende quale sinistro unico:

- a) la tutela di interessi giuridici in caso di controversie instaurate da o contro più persone che hanno ad oggetto pretese identiche o vicendevolmente dipendenti;

- b) l'instaurazione di un procedimento istruttorio o istanze volte all'instaurazione di un procedimento penale contro una o più persone assicurate, che si riferiscono allo stesso evento o alle stesse fattispecie.
- (4) In deroga a quanto previsto dalla presente convenzione, ROLAND estende la copertura anche agli eventi assicurativi insorti durante la validità della precedente polizza di assicurazione stipulata presso altra compagnia e dei quali l'Assicurato venga a conoscenza per la prima volta dopo la cessazione del contratto presso il precedente Assicuratore. Quanto sopra a condizione che si verifichino contestualmente tutti i seguenti presupposti:
- a) Il certificato stipulato con ROLAND abbia continuità temporale ovvero segua senza alcuna interruzione la polizza del precedente assicuratore;
  - b) l'evento assicurativo venga obbligatoriamente denunciato a ROLAND entro la durata del certificato ROLAND;
  - c) L'assicuratore precedente, abbia respinto il sinistro per tardiva comunicazione ovvero oltre il periodo di denuncia di sinistro dopo la cessazione del contratto e non per altri motivi.

Di conseguenza, ROLAND avvierà, a condizione che la fattispecie denunciata rientri nelle garanzie previste sia nella polizza del precedente assicuratore che in quella di ROLAND, l'istruttoria e la gestione del caso applicando le condizioni della precedente polizza.

#### **Art. 9 Obblighi dell'Assicurato in caso di sinistro – Scelta del legale – assicurazioni presso diversi assicuratori**

- (1) Ai sensi dell'art. 1913 c.c. l'Assicurato deve segnalare per iscritto il verificarsi di un sinistro a ROLAND o all'intermediario entro 3 (tre) giorni da quello in cui il sinistro si è verificato o l'Assicurato ne ha avuto conoscenza. La denuncia del sinistro deve contenere la descrizione esatta e veritiera dell'evento, della data, del luogo, della causa, nonché delle conseguenze del sinistro, dei nomi e degli indirizzi delle persone coinvolte e degli eventuali testimoni.
- Il Contraente è tenuto a fornire a ROLAND tutti gli atti e i documenti necessari per la definizione della pratica.
- L'Assicurato deve informare ROLAND entro tre giorni dalla data di notifica di qualsiasi atto giudiziario a lui indirizzato.
- L'inosservanza di tale obbligo può portare ai sensi dell'art. 1915 c.c alla decadenza parziale o totale dalla garanzia assicurativa.
- Contemporaneamente alla denuncia del sinistro, l'Assicurato può comunicare a ROLAND il nominativo di un Avvocato, a cui affidare la tutela dei propri interessi.
- (2) L'Avvocato deve essere domiciliato nel distretto della Corte d'Appello competente. Se l'Assicurato sceglie un Avvocato non domiciliato nell'ambito del distretto della Corte d'Appello competente, ROLAND si assume l'onere del suo compenso solo nella misura delle tariffe minime previste per legge e non riconosce:
- a) le spese e/o degli onorari per i suoi viaggi di andata e di ritorno;
  - b) le spese per il raddoppio dei costi delle attività in caso di domiciliazione.
- (3) Se il Contraente non usufruisce di tale diritto di nomina sarà ROLAND - su richiesta del Contraente - a segnalare un Avvocato, il quale potrà essere incaricato dal Contraente per la tutela dei suoi interessi.
- (4) ROLAND non risponde per l'attività dell'Avvocato in qualsiasi modo nominato.
- (5) L'assicurato, in caso di sinistro, deve comunicare a ROLAND l'esistenza di altre assicurazioni che coprono lo stesso rischio, secondo quanto disposto dall'art. 1910 c.c.

## Art. 10 Gestione del sinistro

- (1) Dopo il ricevimento della denuncia del sinistro, l'Assicurato può chiedere a ROLAND di risolvere in modo bonario la controversia purché non abbia già nominato un proprio difensore. Qualora il tentativo di componimento bonario svolto da ROLAND o dal legale già nominato dall'Assicurato non riuscisse o non venisse accettato per fondate ragioni dall'Assicurato e si individuasse un probabile successo nella tutela giudiziaria degli interessi legali dello stesso, la controversia verrà affidata all'Avvocato nominato ai sensi di cui al precedente art. 9 punti (2) o (3) . Qualora sia necessaria una difesa penale, la pratica verrà affidata sin da subito direttamente all'Avvocato scelto.
- (2) In caso di divergenza di opinioni tra l'Assicurato e ROLAND circa la possibilità di successo di un'azione oppure di procedure di impugnazione avanti alle Autorità superiori (Appello o Cassazione), la controversia verrà devoluta ad un arbitro che verrà nominato su accordo tra Assicurato e ROLAND; qualora tale accordo non venga raggiunto l'arbitro verrà nominato dal Presidente del Tribunale competente per le controversie relative al contratto di assicurazione. L'arbitro deciderà secondo equità e i costi della controversia arbitrale saranno sopportati dalla parte soccombente. Qualora vi sia il rischio della prescrizione del diritto dell'Assicurato durante il procedimento arbitrale, egli può, a spese dell'assicurazione, intraprendere i necessari atti interruttivi della prescrizione. Questi costi sopportati da ROLAND sono da rimborsare a ROLAND stessa, qualora l'Assicurato sia parte soccombente nel procedimento arbitrale di cui sopra.  
Alternativamente alla procedura arbitrale, ROLAND provvederà al rimborso delle spese legali del relativo grado di giudizio qualora l'Assicurato risulti vittorioso nel merito nella vertenza instaurata.
- (3) La garanzia assicurativa viene prestata anche per i successivi gradi di giudizio, qualora presentino prospettive di successo. Trova applicazione il punto (2) del presente articolo.
- (4) Il conferimento di incarichi a Consulenti Tecnici di Parte avviene d'intesa con ROLAND (si veda il precedente art.3). ROLAND non risponde per l'attività svolta dal consulente tecnico di parte.
- (5) ROLAND conferma per iscritto la misura della garanzia assicurativa per il sinistro. Se il Contraente intraprende iniziative per la tutela dei propri interessi prima della conferma da parte di ROLAND della misura della tutela e se per tale motivo vengono causate spese, ROLAND assume soltanto quelle spese che sarebbe tenuta a rifondere in caso di conferma della tutela prima di tali iniziative.
  - a) Nel caso di intervento della garanzia assicurativa il Contraente deve:
    - informare l'Avvocato incaricato della tutela dei suoi interessi completamente ed in modo veritiero sulla situazione, indicargli i mezzi di prova, dargli le informazioni possibili e fornirgli la documentazione necessaria;
    - fornire a ROLAND, su richiesta, informazioni sullo stato della pratica;
    - qualora i suoi interessi non vengano irrimediabilmente pregiudicati dovrà:
      - prima di adire l'Autorità Giudiziaria o di proporre impugnazioni chiedere l'autorizzazione a ROLAND;
      - prima di adire l'Autorità Giudiziaria attendere il formarsi del giudicato di altri procedimenti giudiziari i quali possono di fatto o giuridicamente avere importanza per il procedimento giudiziario da intentare;
      - evitare tutto ciò che potrebbe aumentare le spese o rendere più difficile la rifusione da parte dell'avversario.
  - b) Se non diversamente stipulato vale quanto segue:  
se l'Assicurato viola uno degli obblighi di cui al precedente punto 5, ROLAND non può essere liberata dall'obbligo della prestazione, se la violazione non è causata né

da dolo né da colpa grave. In caso di violazione per dolo o per colpa grave ROLAND resta obbligata qualora la violazione non abbia avuto influenza né sulla statuizione né sulla misura della prestazione dovuta da ROLAND.

- (6) Pretese per prestazioni assicurative possono essere cedute soltanto con il consenso dato per iscritto da ROLAND.
- (7) ROLAND, ai sensi dell'art. 1916 c.c., è surrogata, fino alla competenza dell'indennizzo, in tutti i diritti dell'Assicurato verso i terzi responsabili.  
Il Contraente è tenuto su richiesta di ROLAND a consegnare tutta la documentazione necessaria e ad esperire tutte le azioni indispensabili per consentire la surrogazione in tali diritti.  
Spese già rifuse all'Assicurato devono essere restituite a ROLAND.

#### **Art. 11 Riscossione di somme di denaro**

- (1) I pagamenti per il risarcimento del danno e gli importi di denaro generalmente riscossi o dalla controparte rimborsati in forma capitale e gli interessi spettano senza alcuna restrizione all'Assicurato.
- (2) A ROLAND vanno invece corrisposte le riscossioni degli onorari, delle tasse, dei costi e qualsiasi altra spesa sia giudiziale che stragiudiziale – liquidate a favore dell'Assicurato che ROLAND abbia sopportato o anticipato.

#### **Art. 12 Disdetta in caso di sinistro**

Dopo ogni denuncia di sinistro e fino al trentesimo giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, ROLAND può disdire, mediante raccomandata, il contratto con preavviso di 30 giorni. In questo caso il Contraente ha diritto al rimborso della parte di premio al netto dell'imposta assicurativa per il periodo d'assicurazione non ancora trascorso.

#### **Art. 13 Denunce e dichiarazioni**

Tutte le denunce e dichiarazioni svolte dall'Assicurato nei confronti di ROLAND sono da attuarsi esclusivamente in forma scritta.

#### **Art. 14 Ambito di validità territoriale**

- (1) In caso di pretese di risarcimento del danno extracontrattuale, così come in caso di procedimenti penali, l'assicurazione vale per i sinistri avvenuti in Europa o negli Stati extraeuropei del Mar Mediterraneo, nella misura in cui il Tribunale competente si trovi in questi Paesi.
- (2) In tutti gli altri casi vale la garanzia assicurativa per i sinistri avvenuti nella Repubblica Italiana, nella Repubblica di San Marino e nello Stato Vaticano.

## **SEZIONE TUTELA LEGALE DELLA VITA PRIVATA E DELL'IMMOBILE**

### **Art. 1 Oggetto dell'assicurazione**

#### **(1) Tutela legale per l'esercizio di pretese al risarcimento danni**

La garanzia assicurativa viene prestata per avanzare richieste di risarcimento danni per fatti illeciti di terzi.

#### **(2) Tutela legale per resistere a pretese risarcitorie avanzate da terzi**

La garanzia opera soltanto nel caso in cui il caso assicurativo sia coperto da una apposita polizza di responsabilità civile e ad integrazione e dopo esaurimento di ciò che è dovuto da detta assicurazione, per spese di resistenza e soccombenza, come disposto dall'art. 1917 c.c..

Le persone assicurate sono tenute a dichiarare a ROLAND, al momento della denuncia del sinistro, gli estremi della polizza di responsabilità civile e, se richiesto, fornire copia della stessa.

#### **(3) Tutela legale contrattuale**

La garanzia comprende la salvaguardia degli interessi giuridici nel caso di controversie nascenti da effettive o presunte inadempienze contrattuali, proprie o di controparte, a condizione che il valore della lite sia superiore a Euro 700,00.

#### **(4) Tutela legale del lavoro**

La garanzia comprende la salvaguardia degli interessi giuridici nel caso di controversie contrattuali nascenti da un rapporto di lavoro subordinato, sia esso privato che pubblico, dell'assicurato.

Sono incluse le controversie relative a rapporti di lavoro con collaboratori domestici regolarmente assunti.

#### **(5) Tutela legale per l'assicurazione sociale**

La garanzia comprende la salvaguardia degli interessi giuridici nel caso di controversie con Istituti o Enti Pubblici di Assicurazioni Previdenziali o Sociali.

Per la presente garanzia viene applicata una franchigia di Euro 500,00.

#### **(6) Tutela legale penale**

a) La garanzia comprende i costi per la difesa in procedimenti penali per reati colposi o contravvenzionali compreso il c.d. patteggiamento ex art. 444 e seguenti c.p.p.

La garanzia è operante anche prima della formulazione ufficiale della notizia di reato.

b) La garanzia comprende i costi per la difesa in procedimenti penali per delitti dolosi, compresi anche quelli derivanti da violazioni in materia fiscale ed amministrativa, sempreché l'Assicurato venga assolto o il reato doloso venga derubricato a reato colposo con decisione passata in giudicato (art. 530, comma 1, c.p.p.). Sono esclusi tutti i casi di estinzione del reato per qualsiasi motivo. Permane l'obbligo dell'Assicurato di informare ROLAND nel momento in cui venga a conoscenza di eventuali attività investigative nei propri confronti (art. 9, punto 1, delle norme che regolano la tutela legale).

ROLAND rimborsa le spese di difesa sostenute quando la sentenza sia passata in giudicato.

c) in parziale deroga a quanto stabilito al punto b), le spese vengono anticipate qualora l'Assicurato, in qualità di curatore e/o tutore, sia coinvolto in procedimenti penali per reati commessi con dolo dalle persone per le quali è tenuto a rispondere per legge

(minori, incapaci); ROLAND garantisce i costi per il c.d. patteggiamento ex art. 444 e ss cpp. La garanzia decade con effetto retroattivo esclusivamente in caso di condanna – con efficacia di giudicato – per un reato doloso. In questo caso, l'Assicurato è tenuto a rifondere a ROLAND gli importi per spese legali di difesa eventualmente già corrisposte.

#### **(7) Tutela legale per arbitrati/conciliazione**

In deroga all'art. 5, punto 1 lettera(i) delle norme che regolano la tutela legale, la garanzia comprende anche la salvaguardia degli interessi giuridici per procedimenti arbitrari, limitatamente alle controversie di cui all'art. 1 punti (1), (2), (3) e (4) della presente sezione. Per ogni procedimento arbitrale, ROLAND sostiene i costi della procedura fino a Euro 5.000,00.

In parziale deroga all'art. 5 punto 1 lettera(g) delle norme che regolano la tutela legale, ROLAND garantisce altresì le spese sostenute dall'Assicurato per il procedimento stragiudiziale di conciliazione presso la Camera di Commercio o altro organo preposto, qualora tale procedura sia prevista dalla legge.

In deroga all'art. 3 delle norme che regolano la tutela legale, ROLAND si assume solo le spese per l'arbitro e per gli avvocati nei limiti del massimale indicato per la presente garanzia.

#### **(8) Atti di volontaria giurisdizione**

a) ROLAND garantisce le spese per il ricorso in caso di separazione consensuale tra coniugi e conseguente domanda di divorzio.

La garanzia viene prestata per i matrimoni celebrati in Italia a condizione che il ricorso sia presentato congiuntamente dai coniugi assicurati, tramite l'assistenza di un unico legale scelto di comune accordo tra i coniugi e approvato da ROLAND.

L'eventuale successiva domanda di divorzio verrà garantita, tramite l'assistenza di un unico legale scelto di comune accordo tra i coniugi e approvato da ROLAND, a condizione che:

- la separazione consensuale sia avvenuta in vigenza di contratto e sia già stata gestita da ROLAND;
- vi sia stata continuità di copertura assicurativa nel periodo che intercorre tra l'omologazione della separazione consensuale e la domanda di divorzio. Il sinistro si considera unico a tutti gli effetti.

b) ROLAND garantisce le spese per presentare istanza di interdizione o inabilitazione, oppure di revoca di tali provvedimenti (artt. 417 e 429 c.c.) di un parente o di un congiunto;

c) ROLAND garantisce le spese per presentare l'istanza di dichiarazione di assenza o morte presunta (artt. 49 e 58 c.c.) o di dichiarazione di esistenza (art. 67 c.c.) di un parente o congiunto;

Le garanzie relative agli atti di volontaria giurisdizione di cui al presente punto (8) iniziano a decorrere trascorsi tre anni dalla data di decorrenza della polizza.

#### **(9) Esclusioni**

Ad integrazione dell'art. 5 delle norme che regolano la tutela legale, la garanzia non è altresì valida per:

- a) vertenze concernenti il diritto di famiglia, successioni e donazioni, fatto salvo quanto disciplinato al precedente punto (8);
- b) controversie che riguardano la persona assicurata in qualità di pedone, ciclista, proprietario, conducente o passeggero di veicoli a motore o qualsiasi altro mezzo di trasporto su terra, su mare o in aria (assicurabile comunque, a seconda dei casi, tramite l'art. 2 della presente sezione, o tramite l'art. 1 della sezione Tutela legale della circolazione stradale);

- c) controversie contrattuali inerenti l'acquisto o la vendita di un veicolo a motore (assicurabile comunque tramite l'art. 1 della sezione Tutela legale della circolazione stradale);
- d) la difesa in procedimenti penali e per contravvenzioni connesse alla proprietà o la guida di veicoli a motore (assicurabile comunque tramite art. 1 della sezione Tutela legale della circolazione stradale);
- e) controversie inerenti finanziamenti di progetti per la costruzione o ristrutturazione di immobili e acquisti di terreni;
- f) controversie inerenti contratti di multi-proprietà immobiliare (timesharing);
- g) controversie riguardanti giochi di fortuna (lotterie varie sia pubbliche che private), scommesse o investimenti di capitali;
- h) controversie che riguardano le persone assicurate nella loro qualità di locatore di un immobile o parti di un immobile (assicurabile comunque tramite l'art. 1 della sezione Tutela legale per gli immobili dati in locazione).

## **Art. 2 Tutela legale per pedoni, ciclisti, conducenti veicoli senza obbligo di R.C. auto e trasportati su veicolo**

In parziale deroga all'art. 1 punto (9) lettera b della presente sezione, la garanzia opera per avanzare richieste di risarcimento danni in caso di incidente stradale, se la persona assicurata viene coinvolta in qualità di pedone, ciclista, conducente di un veicolo a motore su terra, per il quale non esiste l'obbligo di un'assicurazione di responsabilità civile purché all'assicurato non venga contestata la violazione di cui all'art. 186 del codice della strada con un tasso alcolemico superiore a 0,8 g/l.

La garanzia opera altresì per richieste di risarcimento danni in caso di incidente stradale, se la persona assicurata era trasportata su di un veicolo di terra.

## **Art. 3 Tutela legale del bene immobile**

**(1)** La garanzia assicurativa viene prestata:

- a) per avanzare richieste di risarcimento danni per fatti illeciti di terzi;
- b) per la salvaguardia degli interessi giuridici nel caso di controversie nascenti da effettive o presunte inadempienze contrattuali, proprie o di controparte, a condizione che il valore di lite sia superiore a Euro 700,00;
- c) per la salvaguardia degli interessi giuridici nel caso di controversie relative a diritti reali;
- d) le spese per la difesa in procedimenti penali per reati colposi o contravvenzionali. La garanzia è operante anche prima della formulazione ufficiale della notizia di reato.
- e) In deroga all'art. 5 punto (1) lettera i delle norme che regolano la tutela legale, la garanzia comprende anche la salvaguardia degli interessi giuridici per procedimenti arbitrali, limitatamente alle controversie di cui all'art. 3 punto 1 lettere a) b) e c) della presente sezione;
- f) in parziale deroga all'art. 5 punto (1) lettera g delle norme che regolano la tutela legale, ROLAND garantisce altresì le spese sostenute dall'Assicurato per il procedimento stragiudiziale di conciliazione presso la Camera di Commercio o altro organo preposto, qualora tale procedura sia prevista dalla legge.
- g) In deroga all'art. 3 delle norme che regolano la tutela legale, ROLAND, si assume solo le spese per l'arbitro e per gli avvocati nei limiti del massimale indicato per la presente garanzia.

Per ogni procedimento arbitrale, ROLAND sostiene i costi della procedura fino a Euro 5.000,00.

## **(2) Esclusioni**

Ad integrazione dell'art. 5 delle norme che regolano la tutela legale, la garanzia non opera:

- a) per le controversie fra comproprietari immobiliari, fra altre persone con diritti reali sull'oggetto assicurato oppure fra proprietari condominiali per cose comuni;
- b) per costruzioni/ristrutturazioni immobiliari per le quali sia necessaria la concessione edilizia rilasciata dal Comune.

**TUTELA LEGALE PER IMMOBILI DATI IN LOCAZIONE**  
*Valida solo se espressamente indicata nel modulo di polizza e se è stato  
corrisposto il relativo premio (massimo 2 unità abitative)*

**Art. 1 Oggetto dell'assicurazione**

In estensione a quanto previsto dall'art. 3 punto (1) della sezione tutela della vita privata e dell'immobile, nell'ipotesi di vertenze nascenti da contratto di locazione, la garanzia viene prestata anche laddove l'Assicurato figuri quale locatore dell'immobile indicato in polizza. Limitatamente a questa garanzia, è previsto uno scoperto del 10% ma non inferiore a Euro 2.000,00.

<p style="text-align: center;"><b>SEZIONE TUTELA LEGALE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE</b> <i>Valida solo se espressamente indicata nel modulo di polizza e se è stato corrisposto il relativo premio</i></p>
--

**Art. 1 Oggetto dell'assicurazione**

La garanzia viene prestata per tutti i veicoli di proprietà delle persone assicurate secondo quanto stabilito all'art. 4 punto (2) delle norme che regolano la tutela legale.

La garanzia comprende altresì la salvaguardia degli interessi giuridici delle persone assicurate nella loro qualità di conducenti di un veicolo a motore su terra di proprietà di terzi.

**(1) Tutela legale per l'esercizio di pretese al risarcimento danni**

La garanzia assicurativa viene prestata per avanzare richieste di risarcimento danni per fatti illeciti di terzi, purché all'assicurato non venga contestata la violazione di cui all'art. 186 codice della strada con un tasso alcolemico superiore a 0,8 g/l.

La garanzia assicurativa viene prestata altresì per proporre opposizione in ogni ordine e grado, avverso la sanzione amministrativa irrogata in seguito ad incidente stradale. ROLAND su richiesta dell'Assicurato, provvederà alla redazione e presentazione del ricorso. Limitatamente a questa garanzia è previsto un sottolimito di Euro 500,00.

**(2) Tutela legale per vertenze contrattuali relative al veicolo**

La garanzia comprende la salvaguardia degli interessi giuridici nel caso di controversie nascenti da effettive o presunte inadempienze contrattuali, proprie o di controparte, inerenti a contratti del veicolo assicurato, a condizione che il valore della lite sia superiore a Euro 700,00 e non superiore a Euro 20.000.

**(3) Tutela legale penale**

La garanzia comprende i costi per la difesa in procedimenti penali per reati colposi o contravvenzionali derivanti da un incidente stradale.

La garanzia è operante anche prima della formulazione ufficiale della notizia di reato.

**(4) Dissequestro del veicolo assicurato**

La garanzia comprende le spese per il dissequestro del veicolo assicurato, se questo è stato sequestrato in seguito ad un incidente stradale.

**(5) Cauzione**

ROLAND provvederà ad anticipare il pagamento di una cauzione, fino ad un importo massimo equivalente in valuta locale ad Euro 11.000,00, che si dovesse rendere necessario nel caso di arresto, minaccia di arresto o di altra misura restrittiva della libertà personale dell'Assicurato disposta per responsabilità penale connessa ad incidente stradale verificatosi all'estero.

L'anticipo viene concesso previa esibizione di adeguate garanzie della restituzione dell'importo mutuato a titolo di cauzione. L'importo è da rimborsare a ROLAND entro un mese decorrente dalla data di pagamento effettuato da ROLAND.

**(6) Spese per l'interprete**

La garanzia comprende le spese per l'interprete in caso di arresto, detenzione e/o altra misura restrittiva della libertà disposta per responsabilità penale connessa ad incidente stradale verificatosi all'estero.

**(7) Tutela legale per arbitrati/conciliazione**

In deroga all'art. 5 punto (1) lettera i delle norme che regolano la tutela legale, la garanzia comprende anche la salvaguardia degli interessi giuridici per procedimenti arbitrali, limitatamente alle controversie di cui all'art. 1 punti (1) e (2), della presente sezione.

In parziale deroga all'art. 5 punto (1) lettera g delle norme che regolano la tutela legale, ROLAND garantisce altresì le spese sostenute dall'Assicurato per il procedimento stragiudiziale di conciliazione presso la Camera di Commercio o altro organo preposto, qualora tale procedura sia prevista dalla legge.

In deroga all'art. 3 delle norme che regolano la tutela legale, ROLAND si assume solo le spese per l'arbitro e per gli avvocati nei limiti del massimale indicato per la presente garanzia.

Per ogni procedimento arbitrale, ROLAND sostiene i costi della procedura fino a Euro 5.000,00.

### **(8) Soppressione del periodo di carenza**

In deroga all'art. 8, punto (2), delle norme che regolano la tutela legale, il periodo di carenza per i procedimenti di cui all'art. 1 punti (1), (3), (4), (7) della presente sezione, viene soppresso.

La garanzia opera altresì per richieste di risarcimento danni in caso di incidente stradale, se la persona assicurata era trasportata su di un veicolo di terra.

## **Art. 2 Esclusioni**

Ad integrazione dell'art. 5 delle norme che regolano la tutela legale, la garanzia non opera:

- a) quando il conducente assicurato non sia autorizzato alla guida del veicolo;
- b) quando al conducente assicurato venga contestata:
  - la violazione di cui all'art. 186 codice della strada (guida in stato d'ebbrezza);
  - quando al conducente venga contestato il reato di omicidio o lesioni colpose (artt. 589 e 590 c.p.) commesso in stato di ebbrezza con un tasso alcolemico rilevato superiore allo 0,8 g/l;
  - laddove il tasso sia inferiore ma comunque idoneo a configurare la guida in stato di ebbrezza ai sensi della vigente normativa, la garanzia viene prestata con una franchigia di Euro 1.500,00;
  - la guida sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 187 codice della strada);
  - la violazione dell'art 189 codice della strada(fuga del conducente dopo l'incidente/ omissione di soccorso).

Nel caso di assoluzione o proscioglimento con sentenza passata in giudicato delle contestazioni sopra indicate, ROLAND rimborsa le spese per la difesa.

Sono esclusi i casi di estinzione del reato per qualsiasi altro motivo.

- c) quando il conducente assicurato ha guidato il veicolo senza idonea abilitazione e/o senza patente e/o senza certificato di idoneità alla guida. In caso di patente scaduta la garanzia verrà comunque prestata laddove venga prodotto il rinnovo della stessa dimostrando pertanto la presenza dei requisiti psicofisici necessari ai fini della conduzione del mezzo, al momento del sinistro;
- d) nel caso il veicolo sia sprovvisto di assicurazione R.C. Auto o venga usato in modo diverso da quello indicato sulla carta di circolazione;
- e) nel caso in cui l'evento sia conseguenza di fatti derivanti da partecipazione a gare o competizioni sportive e relative prove, salvo si tratti di gare di pura regolarità indette dall'ACI.

<p style="text-align: center;"><b>SEZIONE TUTELA LEGALE PER LA PATENTE</b> <i>Valida solo se espressamente indicata nel modulo di polizza e se è stato corrisposto il relativo premio</i></p>
---

**Art. 1 Oggetto dell'assicurazione**

La garanzia comprende i costi necessari per proporre in ogni ordine e grado opposizione al provvedimento di ritiro, revoca o sospensione della patente di guida in seguito ad un incidente stradale.

La garanzia comprende altresì la corresponsione, da parte di ROLAND, di una somma fino all'importo di Euro 500,00 per anno assicurativo, quale costo necessario per partecipare ad un corso idoneo a recuperare - presso una scuola guida autorizzata - i punti persi in conseguenza di una o più violazioni del codice della strada avvenuta in costanza di contratto e comunicata all'Assicurato dalla competente Autorità. ROLAND provvederà al rimborso del costo sostenuto, nel limite di cui sopra previa esibizione della documentazione attestante il costo e la frequenza all'autoscuola.

La garanzia ricomprende infine la corresponsione, da parte di ROLAND, di una somma fino all'importo di Euro 1000,00 per anno assicurativo per sostenere l'esame di idoneità tecnica per la revisione della patente a seguito di perdita totale del punteggio.

**Art. 2 Esclusioni**

Ad integrazione dell'art. 5 delle norme che regolano la tutela legale, la garanzia non opera quando al conducente assicurato venga contestata:

- a) la guida sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 187 codice della strada);
- b) la violazione dell'art 189 codice della strada (fuga del conducente dopo l'incidente/ omissione di soccorso).